

*sentenza/Decreto*

*N. 1754/2015*



Il Tribunale di Milano – Seconda Sezione Civile  
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dr. Caterina Macchi  
dr. Irene Lupo  
dr. Filippo D'Aquino

Presidente  
Giudice  
Giudice Rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data 5.03.2014 da:

CASSA [redacted] SPA (C.F. [redacted]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti [redacted], [redacted], [redacted]

-opponente-

*contro*

P [redacted] SRL in A.S. (C.F. [redacted]), rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]

-opposto-

**PREMESSO IN FATTO**

CASSA [redacted] premette di avere sottoscritto in data 3.08.2010 unitamente ad altri istituti di credito un accordo di ristrutturazione con P [redacted] SRL, oltre che con il terzo NU [redacted] P [redacted] SPA, accordo successivamente omologato dal Tribunale di Milano in data 22.11.2010, che prevedeva che N [redacted] P [redacted] conferisse in P [redacted] i complessi produttivi industriali, comprensivi del debito bancario residuo (pari ad Euro 28.916.241,00) in forza del cui conferimento le banche aderenti avrebbero erogato nuova finanza a P [redacted] SRL per consentire l'avvio del piano industriale (per complessivi Euro 26.794.967,00), oltre alla concessione di linee di credito per Euro 10.000.000,00. A fronte di tali erogazioni -prosegue l'opponente- sarebbero state rilasciate garanzie agli istituti di credito, quali un pegno sui "brevetti Mirair", nonché un privilegio speciale sugli "impianti dello stabilimento di Mira". Successivamente all'omologa dell'accordo -prosegue l'opponente- veniva effettuato il conferimento previsto in data 13.12.2010 e veniva erogata la nuova finanza prevista, alla quale C [redacted] partecipava nella misura di Euro 1.201.112,00, finanza erogata in data 23.12.2010, previo rilascio delle garanzie previste, tra cui il privilegio speciale ex art. 46 t.u.b. e il pegno sui "brevetti Mirair" in data 13.12.2010, con un credito chirografario residuo a favore di C [redacted] pari ad Euro 789.429,00. A seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza di P [redacted] SRL in data 12.12.2011, C [redacted] chiedeva essere ammessa allo stato passivo della società per Euro 1.257.165,50 (di cui Euro 1.201.112,00 per capitale) in prededuzione ex art., 182-*quater*, comma 1, l.f., nonché in via privilegiata ex art. 46 t.u.b., nonché per Euro 806.788,35 (di cui Euro 789.429,00 per capitale) al privilegio pignoratorio, quali finanziamenti erogati in esecuzione del menzionato accordo omologato, nonché garanzie poste in essere in attuazione del medesimo. Deduce l'opponente che il credito veniva ammesso per Euro 1.257.165,40 con "prelazione privilegiata e pignoratoria", che non veniva ammesso il privilegio "sui beni mobili ex atto 62887", e che (per quanto interessa in questo giudizio) veniva esclusa la richiesta prededuzione. Propone gravame, pertanto, C [redacted], assumendo l'illegittima esclusione della prededuzione ex art. 182-*quater*, comma 1, l.f., assumendo che i finanziamenti per i quali

Tribunale di Milano  
Dr. Filippo D'Aquino



viene invocata la prededuzione sono stati erogati in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione omologato, al fine del cui riconoscimento è sufficiente l'allegazione della sola omologa dell'accordo medesimo, nonché del fatto che il finanziamento concretamente erogato fosse espressamente previsto nell'accordo omologato.

Resiste in giudizio la procedura opposta, deducendo:

- che oggetto dell'accordo di ristrutturazione non fosse la ristrutturazione dell'indebitamento di P. I. SRL (società di nuova costituzione), ma solo di N. P. SPA, contestando che P. I. si trovasse in stato anche di sola crisi, non avendo tale società neanche i requisiti per l'assoggettamento a procedura concorsuale;
- che P. I. fosse soggetto estraneo all'accordo di ristrutturazione omologato;
- che nessun riconoscimento di prededuzione fosse previsto nel decreto di omologazione dell'accordo, né essendo automatico il riconoscimento della prededuzione ex art. 182-*quater*, comma 1, l.f., dovendo tale prededuzione essere accertata dal G.D. in sede fallimentare in termini di prova della utilità per la massa dei creditori;
- che l'accordo di ristrutturazione proposto fosse del tutto inattuabile.

E' stato disposto lo scambio di memorie difensive conclusive.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 - Il presente giudizio concerne il riconoscimento della prededuzione opponibile nella procedura di A.S. opposta a termini dell'art. 182-*quater*, comma 1, l.f. dei finanziamenti erogati da C. a P. I. SRL in attuazione dell'accordo di ristrutturazione sottoscritto in data 3.08.2010 tra C. (oltre ad altre creditori), N. P. SPA e P. I. SRL, società di nuova costituzione, accordo omologato dal Tribunale di Milano in data 22.11.2010. Le ulteriori iniziali pretese relative al riconoscimento del privilegio sono state abbandonate nel corso del procedimento.

Detto accordo prevedeva il conferimento di attività e passività (indebitamento), con riferimento a quelle elencate nell'Allegato 2.2/1 (doc. 1 art. 2.1 e 2.2), da N. P. SPA alla NewCo P. I. SRL per il complessivo importo di Euro 28.916.241,00 (art. 2.5, c.d. debito bancario B/T chirografario NewCo), di cui Euro 789.429,00 quale debito alla posizione C. (oltre interessi successivi sino al 10.12.2010: doc. 5 opponente). Al fine del buon esito dell'accordo, le banche aderenti (come menzionato in narrativa) avrebbero erogato (come poi avvenuto) un finanziamento a medio termine di Euro 26.794.967,00, nonché avrebbero erogato nuove linee di credito per Euro 10.000.000,00 (art. 8.1 doc. 1 cit.), tra i quali era contemplato il finanziamento C. per l'importo di Euro 1.201.112,00 (doc. 2, all. 1). E' documentato che in data 13.12.2010 è stato depositato davanti al notaio Zanardi in Milano Rep. 62886 un contratto di finanziamento da destinare alle esigenze di P. I. SRL sino alla concorrenza di Euro 36.794.967,00 (punto 8 dell'accordo sub. doc. 1 cit.), tra i quali vi era anche C. quale banca cofinanziatrice. Sono, poi, successivamente, state rilasciate le garanzie in esecuzione dell'accordo (tra cui pegni su brevetti) e, successivamente, in data 23.12.2010, è stato erogato da C. il finanziamento dell'importo di Euro 1.201.112,00 previsto nell'accordo (doc. 5 cit.). E' documentato che C. è stata ammessa allo stato passivo di N. P. SPA in AS dal Tribunale di Milano con decreto in data 2.05 - 16.07.2013 al privilegio, rilevandosi come le garanzie previste nel piano erano state rilasciate in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione (doc. 8 opponente).

Tali fatti (tra cui l'erogazione del menzionato finanziamento da parte di C. nei termini descritti) non sono oggetto di espressa confutazione da parte dell'opposto, il quale si è limitato ad alcune osservazioni in puro diritto (su cui vedasi *infra* 1.2).

Tribunale di Milano  
Dr. Filippo S. Aquino




Il finanziamento di Euro 1.201.112,00 è stato, quindi, erogato in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione in oggetto.

1.2 - Infondate appaiono le deduzioni di parte opposta.

Con riferimento alla dedotta estraneità di P. [REDACTED] B. [REDACTED] SRL all'accordo di ristrutturazione, la deduzione è infondata avendo tale persona giuridica sottoscritto l'accordo (doc. 1 cit.), società, peraltro, già costituita (come rileva lo stesso opposto in memoria conclusionale: pag. 10) al momento della sottoscrizione dell'accordo, la cui costituzione e operatività era parte integrante e fondante il piano collegato all'accordo medesimo.

Con riferimento alla dedotta insussistenza delle soglie per l'accesso alla procedura concorsuale (pur ammettendosi che questa circostanza possa essere esaminata in questa sede), si rileva che la società aveva un indebitamento iniziale abbondantemente superiore alla soglia di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l.f.

Con riferimento alla natura della prededuzione di cui all'art. 182-*quater*, comma 1, l.f. "interna" all'accordo di ristrutturazione, la stessa sussiste nel successivo fallimento per effetto dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, senza margini di valutazione alcuna nel successivo fallimento che non siano il riscontro della concreta erogazione della finanza rispetto a quanto previsto nell'accordo, il che sussiste per quanto *supra* 1.1, né essendo necessario *ex ante* al momento dell'omologa (a differenza di altri finanziamenti come quelli previsti dall'art. 182-*quinquies* l.f., ovvero *ex art.* 182-*quater*, comma 2, l.f.), né tanto meno *ex post* in sede fallimentare l'accertamento della funzionalità del finanziamento alle finalità dell'accordo. Non è necessario in sede fallimentare accertare la effettiva rispondenza del finanziamento all'interesse dei creditori perché tale interesse deve ritenersi presunto all'atto dell'omologa dell'accordo. Come rilevato dalla dottrina, sotto il profilo oggettivo condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento della prededuzione nel successivo fallimento (o nel caso di specie in caso di ammissione del debitore finanziato alla procedura di amministrazione straordinaria) è il fatto che nel piano di cui all'accordo di ristrutturazione depositato sia contenuta la specifica previsione dei finanziamenti e dei loro elementi essenziali, che l'accordo sia stato omologato, che il finanziamento sia stato erogato e che tale erogazione sia in termini (quanto alle modalità e all'importo) con quanto previsto nel piano, allo scopo di ritenere che tale finanziamento possa considerarsi esecutivo ("in esecuzione") dell'accordo. In costanza di tali elementi è, quindi, dovuta la prededuzione richiesta.

Quanto, infine, alla responsabilità della banca (odierna opponente) per avere finanziato indebitamente la società opposta in A.S., come anche della non fattibilità dell'accordo (circostanza meramente allegata dall'opposto) non vi è prova, né sono state analiticamente indicate le ricadute finanziarie di tali circostanze.

Il decreto oggetto di opposizione va pertanto riformato accogliendosi l'opposizione come da domanda, come precisato nelle note conclusive.

2 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo promossa da CASSA [REDACTED] SPA nei confronti di P. [REDACTED] B. [REDACTED] SRL in A.S., così provvede:

1 - in accoglimento dell'opposizione, ammette CASSA [REDACTED] SPA allo stato passivo di P. [REDACTED] B. [REDACTED] SRL in A.S. per l'importo di Euro 1.257.165,40, di cui Euro 1.201.112,00 in prededuzione *ex art.* 182-*quater*, comma 1, l.f., oltre interessi contrattuali dal 1.01.2012 sino al momento dell'effettivo pagamento;

2 - condanna P. [REDACTED] B. [REDACTED] SRL in A.S. al pagamento delle spese processuali in favore di CASSA [REDACTED] SPA che liquida in

Tribunale di Milano  
Dr. Filippo D'Aquino



N. 13561/14 R.G.

Pag. 4 a 4

complessivi Euro 15.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e Cpa come per legge.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2015

Il Presidente

Dr. Caterina Macchi

IL FUNZIONARIO CIVILE  
Fiorella DE LAURETIS  
De Lauretis



IL FUNZIONARIO CIVILE  
Fiorella DE LAURETIS  
De Lauretis

IL CASO.it

Tribunale di Milano  
Dr. Filippo D'Aquino

